

**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE TORRENOVA****Ad indirizzo musicale****Via Marconi 98070 Torrenova (ME)****Anno Scolastico 2025/26****Torrenova, 03 dicembre 2025****Comunicazione n. 119**

I.C. -TORRENOVA Prot. 0015563 del 03/12/2025 V (Uscita)

**Ai genitori
Ai docenti
Della scuola Primaria
e Secondaria di primo grado
dell'I.C. di Torrenova
Al DSGA
Al sito web**

Oggetto: Procedure per il controllo della frequenza scolastica e la segnalazione degli alunni inadempienti.

Si informano le componenti in indirizzo che l'**art. 12 del DL 123/2023 (c.d. Decreto Caivano)**, convertito in Legge n. 159/2023, ha modificato in modo significativo la disciplina della **vigilanza sull'adempimento dell'obbligo di istruzione**.

La nuova norma regola **sia il caso di mancata iscrizione dei minori obbligati (evasione scolastica) sia il caso della mancata o discontinua frequenza (elusione scolastica)**. Inoltre l'introduzione dell'articolo 570 ter del Codice penale prevede l'inasprimento delle sanzioni a carico dei genitori dei minori responsabili dell'adempimento dell'obbligo di istruzione che evadono o eludono tale obbligo.

In particolare, **la scuola è tenuta ad un controllo rigoroso della frequenza scolastica** individuando gli alunni inadempienti, gli alunni con elevato numero di assenze ingiustificate ovvero alunni "predisposti a rischio".

I docenti, tramite i coordinatori di classe, nel corso dell'intero anno scolastico, sono tenuti a segnalare alla *Referente scolastica per la dispersione scolastica*, i nominativi degli alunni che nel corso di un mese si siano **assentati senza giustificazione valida per più di 7 giorni, anche non consecutivi**, o che abbiano cumulato negli ultimi **tre mesi 15 giorni di assenze anche saltuarie ingiustificate**. Nell'eventualità in cui le assenze possano far ipotizzare il mancato rispetto della legge, va effettuata una immediata segnalazione all'ufficio alunni che provvederà a comunicare tale situazione alla famiglia, invitandola a regolarizzare la frequenza scolastica del proprio figlio/a.

Si confida altresì, nella collaborazione degli esercenti la potestà genitoriale a controllare le assenze dei propri figli e a giustificare tempestivamente.

Si comunica, inoltre, che nel caso in cui l'alunno non riprenda la frequenza scolastica entro sette giorni dalla comunicazione al responsabile dell'adempimento dell'obbligo di istruzione (genitore, o chi ne fa le veci), il Dirigente Scolastico ha l'obbligo di avvisare entro sette giorni il Sindaco, affinché questi proceda all'ammonizione del responsabile medesimo invitandolo ad ottemperare alla legge.

Si precisa che, per il monitoraggio delle assenze, le stesse vengono conteggiate in ore (sono considerate assenze anche le ore di permesso di entrata posticipata e uscita anticipata rispetto al normale orario scolastico) e che al fine della validazione dell'anno scolastico, per la Scuola Secondaria di I grado, l'anno risulta valido se è garantita la frequenza di almeno **tre quarti del monte ore annuale**.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Antonina Gaglio
Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs. n. 39/1993